



Civile Ord. Sez. 6 Num. 10511 Anno 2022

Presidente: FERRO MASSIMO

Relatore: AMATORE ROBERTO

Data pubblicazione: 31/03/2022

Oggetto

- 1

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dichiarazione

fallimento;

Dott. Massimo Ferro Presidente desistenza PM;
Dott. Mauro Di Marzio Consigliere fallimento d'ufficio

Dott. Alberto Pazzi Consigliere

Dott. Paola Vella Consigliere

Ud. 1/3/2022 CC

Dott. Roberto Amatore Consigliere - Rel.

R.G.N. 10868/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO s.r.l., in persona del curatore dott. Luca Rossi, elettivamente domiciliato in Roma, Via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'avvocato Bruno Sassani, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Giacomini;

- ricorrente -

contro

La s.r.l. in liquidazione, con sede in

, p. iva in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore in carica, sig. Stefano

rappresentata e difesa, giusta procura speciale a proporre controricorso e ricorso incidentale per cassazione dall'avv. Michela Bertani del Foro di Lucca;

- controricorrente e

ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 662 della CORTE D'APPELLO di Firenze, depositata il 23.03.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 marzo 2022 dal Consigliere Relatore Dott. Roberto Amatore.



Numero registro generale 10868/2021

Numero sezionale 2362/2022

Numero di raccolta generale 10511/2022

Data pubblicazione 31/03/2022

RILEVATO

- che viene proposto dal FALLIMENTO s.r.l. ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 662-2021, depositata il 23.3.2021, con cui è stata accolto il reclamo ex art. 18 l. fall. con la conseguente revoca della sentenza dichiarativa di fallimento proposto dalla s.r.l. in liquidazione contro la sentenza n. 94/2020 del 9 dicembre 2020 del Tribunale di Lucca che ne aveva dichiarato il fallimento;

La Corte d'Appello - dopo aver ricordato che il Tribunale di Lucca aveva dichiarato il s.r.l. in liquidazione, nonostante l'originaria domanda di fallimento della La fallimento avanzata dal P.m. era stata da quest'ultimo desistita prima della deliberazione della sentenza - ha, in primo luogo, rilevato che nel quadro della disciplina attualmente in vigore, era venuto meno ogni impulso d'ufficio in ordine alla declaratoria di fallimento, con la conseguenza che la desistenza dell'istante attivamente legittimato - nella specie il P.m. - rendeva non operante il potere del giudice fallimentare di accogliere l'originaria istanza di fallimento; ha inoltre ritenuto inconsistente l'argomento adottato dal Tribunale di Lucca secondo il quale il P.m. non sarebbe "parte in senso sostanziale ma soltanto formale del procedimento di dichiarazione di fallimento", posto che il fatto che lo stesso agisca a tutela di interessi di carattere pubblico non depone per l'assolvimento di un ruolo meramente formale, dovendosi ritenere gli interessi pubblici non meno sostanziali di quelli privati; ha dunque evidenziato la fallacia della tesi - invece accolta dal tribunale fallimentare - per cui il P.m. non potrebbe rinunciare all'istanza di fallimento una volta presentata, atteso che l'interesse pubblico è assecondato tanto nella richiesta di fallimento quanto nell'evitare un fallimento inutile, non potendo mutare valenza giuridica la manifestazione di volontà del P.m. a seconda che muova nell'una ovvero nell'altra direzione; ha dunque osservato che non poteva derogarsi, per il P.m., al criterio comune a tutte le istanze di parte che dunque possono essere desistite; ha da ultimo evidenziato che neanche poteva condividersi l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata laddove la stessa aveva affermato che il prolungamento in capo al giudice dell'impulso dismesso dal P.m. si giustificasse sulla base della considerazione che il "l'ufficio del P.m., in caso di rigetto dell'istanza di fallimento, non può essere condannato alle spese di lite", ciò dipendendo dal solo fatto che il P.m. è un organo di giustizia e non rappresenta un'amministrazione dotata di un patrimonio da gestire autonomamente;

- che la s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso con ricorso incidentale e il fallimento ha depositato controricorso al ricorso incidentale;
- che entrambe le parti hanno depositato memorie;





- che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO

1.che con il primo ed unico motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 7, 15 e 18 L.F. nonchè dell'art. 69 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., sul rilievo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di appello, il P.m. avrebbe un ruolo di parte solo formale e non già sostanziale nel processo civile, e ciò anche nel giudizio prefallimentare, con la conseguenza che una volta attivata la procedura volta alla dichiarazione di fallimento, la relativa richiesta del P.m. non sarebbe più rinunciabile perché l'azione esercitata dall'organo pubblico sarebbe indirizzata, nel giudizio civile, per vedere affermata la giurisdizione "in modo obiettivo";

- che il ricorso principale è manifestamente infondato;
- che la tesi perorata dal fallimento ricorrente, se accolta, avrebbe la conseguenza di ritenere reintrodotto, nel nostro ordinamento positivo, il procedimento per la dichiarazione di fallimento d'ufficio, e ciò in evidente spregio del disposto normativo di cui all'art. 6 l. fall., per come novellato dal d.lgs. n. 5/2006, norma quest'ultima a tenore della quale "il fallimento è dichiarato su ricorso di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero", e che determina, come ineludibile conseguenza, che il giudice fallimentare possa pronunciarsi nel merito della domanda di fallimento solo in presenza di un'iniziativa proposta dai soggetti legittimati, per come individuati dall'art. 6 l. fall., ed a condizione che la loro domanda sia mantenuta ferma, cioè, non venga poi rinunciata;
- che nelle ipotesi di mancata comparizione del P.m. istante alle udienze che avevano preceduto la dichiarazione di fallimento è stato affermato da questa Corte che tale mancata comparizione non possa essere intesa come implicita rinuncia alla richiesta in precedenza presentata ai sensi dell'art. 6 legge fall. (cfr. Cass. Civ. 643/2019; Cass. Civ. 11222/2018; Cass. Civ. 12537/2017, Cass. Civ. 22360/2013), con la conseguenza che risulta insuperabile l'argomento secondo cui il presupposto logico indefettibile di tali pronunce è che la rinuncia sia da considerarsi una libera facoltà, comunque, esercitabile dal P.m. nel corso dell'istruttoria prefallimentare;
- che, pertanto, deve ritenersi pacifico che il P.m. possa rinunciare all'istanza di fallimento presentata, dovendosi, peraltro, evidenziare che tale rinuncia non determini effetti definitivi tramite la formazione di un giudicato, ragione per la quale si deve ritenere che il ricorso possa successivamente essere dallo stesso P.m. riproposto

Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e





(ovviamente, ricorrendone i presupposti), senza pregiudizio alcuno per gli interessi pubblicistici sottesi, compresi quelli tutelati penalmente tramite l'esercizio dell'azione penale in relazione ad eventuali delitti per il cui accertamento è necessaria la dichiarazione di fallimento del debitore;

- che, seguendo la diversa tesi della ricorrente, si arriverebbe a sostenere che lo stesso organo che sovrintende ex lege alla tutela dell'interesse pubblico, e cioè il P.m., verrebbe spogliato della facoltà di scegliere la modalità più idonea con la quale perseguire la tutela pubblicistica, di cui è il rappresentante e tutore, dovendosi invece ritenere - diversamente - che l'iniziativa del pubblico ministero è da equipararsi al ricorso presentato dai creditori, per lo specifico rinvio all'art. 6 disposto dal successivo art. 7 l. fall. e per l'integrale equiparazione dei poteri del P.m. a quelli delle parti private sancita, nel processo civile, dall'art. 72, primo comma, cod. proc. civ.;
- che il ricorso incidentale rimane pertanto assorbito;

ILCASO.it

6. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale.

condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € 7.200 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 1 marzo 2022

Il Presidente dott. Massimo Ferro

